CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA

Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e oggetto
Art. 2 – Composizione e nomina
Art. 3 – Durata del mandato
Art. 4 – Incompatibilità
Art. 5 – Compiti della Commissione Paritetica
Art. 6 – Funzionamento della Commissione Paritetica
Art. 7 – Trasparenza e riservatezza
Art. 8 – Norme finali

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Commissione Paritetica Docenti-Studenti (d'ora in avanti "CP") del Centro Alti Studi per la Difesa, Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (SSUOS/CASD), d'ora in avanti indicata come Scuola, in linea con la normativa nazionale e i regolamenti interni.

Art. 2 - Composizione e nomina

1. La CP è nominata con decreto del Direttore Accademico, su parere del Consiglio di Dipartimento Accademico ed è composta, nel rispetto della rappresentanza di genere, da:
   - Tre professori/professoresse di ruolo della Scuola.
   - Tre allievi/e della scuola di dottorato i cui nomi sono indicati dalla comunità degli studenti.
2. Ai/alle componenti della CP non viene corrisposta alcuna indennità.
3. La CP elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente di ruolo e il Vicepresidente nella persona di un/a allievo/a. Il presidente e il vicepresidente della CP restano in carica per un triennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina dei componenti designati nella nuova CP. In caso di conclusione del percorso formativo del vicepresidente prima della decorrenza dei tre anni, un sostituto è scelto dalla rappresentanza degli studenti tra i propri membri.

Articolo 3 - Durata del mandato

1. La CP resta in carica tre anni e decade in ogni caso contestualmente al mandato del Direttore Accademico.
2. Il mandato della componente docente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
3. Il mandato della componente studentesca ha durata triennale e decade, in ogni caso, alla terminazione del percorso di studi.

Art. 4 - Incompatibilità

1. Non possono fare parte della CP, la Coordinatrice/Coordinatore dei programmi di dottorato della Scuola, i responsabili di eventuali curricula dottorali, le/i componenti del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione.

Art. 5 – Compiti della Commissione Paritetica

1. Il Presidente rappresenta la CP e ne promuove e coordina le attività. La CP ha il compito di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica da parte del personale docente e
   a. proporre indicatori per la valutazione della qualità dell'offerta formativa;

   b. formulare commenti e proposte sull'offerta formativa nell'ambito del processo di riesame annuale;
   c. monitorare la qualità dei servizi offerti alle allieve/agli allievi.
2. La CP collabora con tutti gli organismi legati all'Assicurazione della Qualità, in particolar modo con il Presidio della Qualità e con il Nucleo di Valutazione.
3. La CP redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione che analizza l'offerta formativa e i servizi rivolti alla comunità studentesca, con particolare riferimento agli esiti delle rilevazioni delle opinioni delle allieve e degli allievi, e riporta proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi e delle strutture. Una volta approvata, la relazione viene trasmessa dal Presidente al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. La relazione è altresì portata all'attenzione del Comitato dei Direttori e del Comitato di Indirizzo nella prima seduta utile e resa pubblica sul sito istituzionale.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Paritetica

1. Il Presidente designa tra la componente studentesca la segretaria/il segretario verbalizzante.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della CP e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti la CP è convocata, di norma, una volta ogni sei mesi. Il calendario delle sedute è reso pubblico sul sito della Scuola.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.
5. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, il Presidente, o chi la/o sostituisce, deve verificare la presenza della maggioranza delle/dei componenti richiesta dal comma 4, identificando, personalmente e in modo certo, tutte/i le/i partecipanti collegate/i, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano alle/ai partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute della CP non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche possono partecipare, su invito del Presidente, altri soggetti interni o esterni alla Scuola, senza diritto di voto.
8. Per ciascuna riunione della CP viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Una volta approvato, il verbale viene trasmesso al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione. Ove necessario, il verbale, o un suo estratto, può essere inviato al Presidente del CASD.

Art. 7 - Trasparenza e riservatezza

1. Al fine di consentire alla CP la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce ai componenti della CP il diritto di accesso a dati, documenti e informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
2. I componenti della CP osservano l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo. I componenti della CP sono tenuti a osservare scrupolosamente il dovere di riservatezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui, su aspetti specifici, il componente della CP ritenga necessario confrontarsi con i colleghi del CASD e negli stretti limiti di tale necessità. La violazione di tale dovere costituisce un'infrazione alle norme del Codice di Comportamento del CASD.

Art. 8 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti della Scuola.